



ORDINANZA N. 86 DEL 29/08/2018

OGGETTO - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA IN DATA 30 AGOSTO 2018 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 IN VIA TRENTO E TRIESTE VIA MATTEOTTI PIAZZA ITALIA PER EVENTO RIENTRANTE BIASSONO GP

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE

VISTA E RICHIAMATA la documentazione trasmessa dal Settore Patrimonio Pubblica Istruzione Sport e Tempo Libero relativa all' Edizione 2018 "Biassono GP";

PRESO ATTO che trattasi di evento di grande rilevanza per la comunità locale e di incidenza nella promozione turistica e commerciale del territorio;

TENUTO CONTO del programma della manifestazione e di tutti gli eventi che in essa sono contemplati;

RAVVISATA la necessità di consentire il regolare svolgimento della manifestazione consentendo maggiore sicurezza della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

RITENUTO che per motivi di pubblico interesse ed incolumità si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

VISTA l'Ordinanza n. 84/2018;

VISTI gli art. 5, 6, 7, 159 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.);

VISTO il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per propria competenza;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D..P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né ha comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del procedimento;

VISTO il decreto di nomina in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

VISTA la L. 241/90 ss.mm.ii.;

ORDINA

1. L'istituzione del **divieto di transito veicolare** per i veicoli di cui all'art. 46 del vigente Codice della Strada (Fig. II 46 Art.116 del DPR n°495/92) in entrambi i sensi di marcia veicolare in **Via Trento e Trieste**, dall'intersezione a raso con Via Grandi e Via Cavour, sino all'intersezione a raso con Piazza Italia, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di giovedì 30 Agosto 2018;



1. L'istituzione del **divieto di transito veicolare** per i veicoli di cui all'art. 46 del vigente Codice della Strada (Fig. Il 46 Art.116 del DPR n°495/92) in **Via Matteotti**, dall'intersezione a raso con Via Trento e Trieste sino all'intersezione a raso con Piazza Italia, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di giovedì 30 Agosto 2018;
2. L'istituzione del **divieto di sosta con rimozione forzata** (Fig. Il 74 Art.120, Mod. Il 3/a Art.83 e Mod. Il 6/m Art.83 del DPR n°495/92) in **Via Trento e Trieste, Piazza Italia, Via Matteotti** negli orari e giorni di cui ai punti 1 e 2;
3. L'istituzione della **direzione obbligatoria "Destra /Sinistra"** all'intersezione a raso Via Trento e Trieste/ Cavour/Grandi (Fig. Il 81/a Art.122 del DPR n°495/92) per tutti i veicoli di cui all'art. 46 del vigente Codice della Strada, che percorrono la Via Trento e Trieste in direzione Via Matteotti, negli orari e giorni di cui al punto 1;
4. L'istituzione della **direzione obbligatoria "Diritto"** all'intersezione a raso Via Mazzini/Battisti (Fig. Il 80/a Art.122 del DPR n°495/92) per tutti i veicoli di cui all'art. 46 del vigente Codice della Strada, che percorrono la Mazzini in direzione Via Matteotti, negli orari e giorni di cui al punto 2, eccetto residenti in Via Battisti;

INFORMA

A norma dell'articolo 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso gerarchico improprio, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92; nonché essere certificata conformemente a quanto previsto dalle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16/05/96, n.5523 del 16/05/96 e n. 3652 del 17/06/98.

A norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di la Polizia locale.

Che gli atti istruttori citati nella presente ordinanza sono depositati presso il Settore Polizia Locale ove, secondo le modalità di legge, è possibile prenderne visione ed estrarne copia;

DISPONE

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e l'Ufficio Tecnico comunale, sono incaricati dell'esecuzione e delle verifiche in merito all'osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza deve essere conservata e fatta visionare a richiesta degli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

L'apposizione della prescritta segnaletica **entro 48 ore prima** del verificarsi dell'evento è a cura dell'Ufficio Tecnico comunale – Area Gestione del Territorio.

Che gli obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente atto non si applicano ai veicoli dei residenti delle vie succitate, dei veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Polizia Locale, della Croce Rossa italiana nel caso espletino servizi di emergenza segnalati con le disposizioni sonore e luminose previste dall'art. 177 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dei veicoli adibiti al trasporto dei diversamente abili muniti di apposito CUDE.

La presente ordinanza entra in vigore con l'apposizione della segnaletica verticale e la pubblicazione all'Albo Comunale.



COMUNE DI BIASSONO (MB)

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per le rispettive competenze:

- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Gestione del Territorio.
- All'Ufficio Patrimonio;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Biassono, data come da documento informatico

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Commissario Capo Giorgio Piacentini

Responsabile procedimento Istruttorio:
Spec. di Vig. dr. M. Coppola – Settore Polizia Locale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PIACENTINI GIORGIO;1;161693318028840949926508494127989505825